



# Legge federale sull'imposizione del tabacco (Legge sull'imposizione del tabacco, LImT)

## Modifica del 17 marzo 2017

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 2016<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 21 marzo 1969<sup>2</sup> sull'imposizione del tabacco è modificata come segue:

### *Ingresso*

visti gli articoli 103 e 131 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale<sup>3</sup>,

### *Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *Nell'articolo 2* «Direzione generale delle dogane» è *sostituito con* «Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane)».

<sup>2</sup> *Negli articoli 15 capoversi 1–3, 17 capoverso 1, 18 capoverso 1, 24 capoverso 1 lettera b e 36 capoverso 1 lettera g* «Direzione generale delle dogane» è *sostituito con* «Amministrazione delle dogane».

<sup>3</sup> *Nell'articolo 19 capoverso 1* «Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane)» è *sostituito con* «Amministrazione delle dogane».

*Art. 10 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> L'imposta è stabilita:

- b. per il tabacco trinciato fine e il tabacco per pipe ad acqua, per chilogrammo e in per cento del prezzo al minuto;

<sup>1</sup> FF 2016 4577

<sup>2</sup> RS 641.31

<sup>3</sup> RS 101

*Art. 32*

II. Ricorso

<sup>1</sup> I rimedi giuridici per le decisioni degli uffici doganali nell'ambito della procedura d'imposizione doganale sono retti dalla LD<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Le altre decisioni degli uffici doganali emanate sulla base della presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.

<sup>3</sup> Le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario emanate sulla base della presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.

II

L'allegato III è modificato come segue:

*Titolo***Tariffa d'imposta per il tabacco trinciato fine e il tabacco per pipe ad acqua**

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2017

Il presidente: Jürg Stahl  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger  
La segretaria: Martina Buol

<sup>4</sup> RS 631.0

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 luglio 2017.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2017<sup>6</sup>.

16 agosto 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>5</sup> FF 2017 2143

<sup>6</sup> D sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 20 lug. 2017.

